

Ordinanza sull'ora estiva

del 24 settembre 1984 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 17 giugno 2011¹ sulla metrologia,²

ordina:

Art. 1³ Validità

In Svizzera l'ora estiva coincide con quella fissata dall'Unione europea.

Art. 2 Inizio e fine

¹ L'ora estiva entra in vigore l'ultima domenica di marzo, alle 2 del mattino (ora mitteleuropea). In tale momento, gli orologi vanno regolati sulle 3.⁴

² L'ora estiva cessa l'ultima domenica d'ottobre, alle 3 del mattino (ora estiva). In tale momento, gli orologi vanno regolati sulle 2.⁵

³ ...⁶

Art. 3 Ora intercalare

Il ritorno all'ora mitteleuropea comporta il raddoppiamento di un'ora nella notte del mutamento; conseguentemente la prima ora del paio viene designata 2A (2A.01 minuto, ecc.) e la seconda 2B.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

RU **1984** 1105

¹ RS **941.20**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7247).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7247).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 apr. 1985 (RU **1985** 487).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° nov. 2001 (RU **2001** 2435).

⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7247).

